

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001 N. 231**

**PARTI SPECIALI**

**BOZZA**

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

Le Parti Speciali del Modello di Organizzazione adottato da Associazione Cascina Verde si occupano delle singole aree ed attività a rischio, identificate ed evidenziate nella mappatura. Per ciascuna area vengono definite l'astratta verificabilità dei reati di cui sopra e le concrete modalità adottate al fine di scongiurare o, quantomeno, di ridurre la concreta possibilità del loro verificarsi.

Il presente documento si compone delle seguenti Parti Speciali :

- ❖ Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ❖ Parte Speciale B Reati Societari
- ❖ Parte Speciale C Sicurezza del lavoro
- ❖ Parte Speciale D Reati di riciclaggio
- ❖ Parte Speciale E Reati informatici
- ❖ Parte Speciale F Reati in materia di diritto d'autore
- ❖ Parte Speciale G Reati ambientali
- ❖ **Parte Speciale H Reati tributari**
- ❖ Parte Speciale I Reati non influenti o marginali

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

**PARTE SPECIALE A**

**REATI CONTRO LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

**1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 della Legge)**

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale "A", si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

**Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

**Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

**Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)**

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

*La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere*

*commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d. impropria, quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.*

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatogli (*anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria nel caso di istigazione alla corruzione propria*).

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

**Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

**Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea  
(art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Formatted: Font color: Black

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso;

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

**Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita

**1.1 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio**

Con la riforma del 1990 è stata accolta una nozione di pubblico ufficiale e d'incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta una difficile valutazione, "caso per caso", delle singole funzioni ed attività aziendali sia per determinare la qualificazione del soggetto all'uopo assegnato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) e sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo.

Ne discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse, a fini penalistici.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- a) la qualifica di pubblico ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- b) sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

**2. Aree di attività a rischio ("attività sensibili")**

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Di seguito sono indicate le aree aziendali nell'ambito dei rapporti con la P.A. in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre l'Associazione a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. "Aree a Rischio").

**a. Rapporti giuridici e contrattuali con la Pubblica Amministrazione.**

Il profilo di rischio deve individuarsi nei rapporti che possono intervenire tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) per l'ottenimento di autorizzazioni per l'esercizio delle attività aziendali ovvero per la stipula ed il rinnovo dei contratti,

attraverso comportamenti tesi a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l'esercizio dell'attività pubblica conformemente ai dettami normativi.

**b. Gestione delle attività di ricovero e della fatturazione**

Il profilo di rischio deve individuarsi nella possibilità di attestazioni non veritiere sulle prestazioni fornite ovvero sulle presenze presso le strutture o per altre indicazioni improprie volte alla falsa indicazione delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

**c. Gestione degli adempimenti in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e collaboratori**

Il rischio reato per tale area si delinea, per esempio, durante l'attività di gestione dei rapporti con funzionari degli enti previdenziali, assistenziali, sanitari (INPS, INAIL, ASL, ecc.) in occasione di ispezioni e controlli anche in materia di predisposizione delle denunce agli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.) relative a variazioni dei rapporti di lavoro.

**d. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche di natura amministrativa, fiscale, previdenziale, di salute e sicurezza sul lavoro o di altra natura**

Tale area di rischio attiene, ad esempio, ai rapporti che possono insorgere tra l'Associazione e pubblici ufficiali:

- in sede di verifiche e ispezioni da parte di funzionari pubblici;
- in sede di applicazione di sanzioni amministrative o previste dalla normativa.

Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:

o la gestione dei rapporti con la Guardia di Finanza in occasione di ispezioni/ accertamenti;

o la gestione dei rapporti con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate in caso di verifiche fiscali.

Il profilo di rischio deve individuarsi, attesa la molteplicità di controlli che avvengono da parte di enti pubblici preposti nei confronti delle strutture sanitarie, nella possibilità di adottare comportamenti tesi ad indirizzare in modo non legittimo gli esiti delle verifiche e delle ispezioni.

**e. Richiesta di contributi pubblici**

Pratiche relative alla predisposizione della documentazione ed all'inoltro dell'istanza per l'ottenimento di finanziamenti erogati da fonte pubblica (comunitaria, nazionale, regionale), nonché l'effettivo utilizzo del finanziamento ricevuto e le attività di rendicontazione

Tutta l'area relativa ai finanziamenti di carattere pubblico è connotata dal potenziale rischio del ricorso a comportamenti illeciti finalizzati ad orientare assegnazioni di erogazioni pubbliche ovvero possibili distrazioni dalle somme dalla finalità per la quale vengono assegnate.

**e. Gestione delle attività aventi ad oggetto la selezione e l'assunzione di personale**

In particolare qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto in tempi recenti rapporti diretti o indiretti con lo Stato o con altre Amministrazioni Pubbliche

**f. Gestione delle consulenze**

Il rischio reato può riguardare sia le modalità di scelta del consulente, sia la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto

**3. Destinatari della parte speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti "Esponenti Aziendali" dell'Associazione nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").



Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge.

#### **4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio**

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

1. stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 della Legge);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto, in particolare**, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- c) trasmettere informazioni non veritiere e/o incomplete agli Enti della Pubblica Amministrazione, concernenti le prestazioni erogate, al fine di conseguire indebiti vantaggi dal punto di vista economico
- d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

## **5. Protocolli specifici per le aree a rischio**

### **5.1 Gestione dei rapporti giuridici e contrattuali con la Pubblica Amministrazione**

Tutte le Comunità residenziali gestite da Cascina Verde hanno ottenuto l'accreditamento da parte della Regione Lombardia, in base alla vigente normativa.

L'accreditamento istituzionale permette l'accesso al finanziamento pubblico delle prestazioni in seguito al recepimento da parte della Regione dell'esito delle verifiche effettuate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e la conseguente iscrizione nel *Registro delle Strutture Accreditate*.

L'avvio del rimborso delle prestazioni è subordinato alla stipula del contratto con le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e, in tal senso, tutte le strutture gestite da Cascina Verde sottoscrivono, annualmente, un contratto, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici, con l'ASL di riferimento.

I rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione (Regione e AA.SS.LL.) che riguardano l'acquisizione e la modifica degli accreditamenti e la stipula dei contratti sono gestiti sulla base delle deleghe di poteri conferite dal Consiglio Direttivo al Presidente, che provvede ad informare il Consiglio Direttivo dell'andamento dei rapporti e delle trattative.

### **5.2 Gestione del sistema tariffario e dei pagamenti**

Le Comunità residenziali accreditate gestite da Cascina Verde dispongono, sia a pazienti accolti in regime contrattuale con le Aziende Sanitarie Locali, sia di posti riservati a pazienti provenienti da ASL di altre Regioni

Il numero dei posti letto, il budget di spesa e le modalità di gestione del sistema tariffario e dei pagamenti delle prestazioni erogate in regime contrattuale sono definiti dai contratti sottoscritti annualmente, per ciascuna struttura, con le AA.SS.LL. lombarde.

Cascina Verde ha definito e mantiene attive procedure relative al percorso di inserimento dei pazienti.

Per quanto concerne i pazienti in regime contrattuale, l'accesso ai servizi residenziali di Cascina Verde avviene solitamente tramite i Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente.

La segnalazione avviene attraverso un primo contatto telefonico con il Centro Specialistico Agnesi di Milano, durante il quale si raccolgono le prime informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza della richiesta e si chiede al servizio una relazione sociale, psicologica ed eventualmente psichiatrica, che evidenzia gli elementi essenziali della storia del paziente e in particolare della storia di cura.

Prima dell'ingresso in comunità sono previsti due colloqui:

- Il primo presso il Centro Specialistico Agnesi a Milano con una psicologa che accoglie e chiarisce la richiesta dell'utente, effettua la raccolta anamnestica, verifica l'idoneità al trattamento proposto e individua la struttura più consona a tale scopo;
- Un secondo con il responsabile della comunità scelta che, dopo aver illustrato approfonditamente e nei dettagli il programma della comunità con le fasi, gli obiettivi, i tempi, gli strumenti, l'organizzazione della giornata, le regole confermi l'idoneità dell'utente.

Può succedere che il responsabile richieda un periodo di assestamento farmacologico o di disintossicazione ospedaliera prima di accettare il paziente.

Le priorità di accesso alle prestazioni offerte dalle Comunità sono definite dalla normativa della Regione Lombardia.

L'inserimento nella Comunità del paziente comporta l'apertura della cartella clinica, da parte del Medico, nella quale vengono riportati tutti i dati e le notizie relative all'ospite.

Le modalità di fatturazione sono definite, per ciascuna struttura, dai contratti sottoscritti con le Aziende Sanitarie Locali e sono basati sulle giornate di presenza dei pazienti e sui parametri tariffari delle tipologie di diagnosi con cui i pazienti stessi sono stati ammessi.

L'ASL territorialmente competente anticipa, ogni mese, acconti pari all'85% di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente.

L'Associazione, nell'ambito delle specificità connesse alle diverse strutture, emette mensilmente fatture al fine del pagamento degli acconti, ed emette, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti.

La predisposizione delle fatture è curata dall'Amministrazione di Cascina Verde ed è autorizzata dal Presidente.

L'Associazione deve rendicontare e comunicare le prestazioni rese e le presenze presso le Comunità; possono essere considerate presenze alcune giornate di assenza nei limiti indicati dai contratti sottoscritti.

La rendicontazione deve rispecchiare fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica.

Il Coordinatore della Comunità effettua controlli in merito al rispetto delle prescrizioni

### **5.3 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

La gestione dei rapporti che l'Associazione intrattiene in termini generali con Autorità ed Enti della Pubblica Amministrazione attengono agli adempimenti in materia di:

- contabilità e bilancio e pagamento imposte (es. Agenzia delle Entrate, GdF);
- completezza documentazione contrattuale (es. Agenzia delle Entrate, GdF, Dogane);
- gestione adempimenti e contributi previdenziali (es. Ispettorato lavoro, INAIL, INPS, ASL)

Tutte le attività di natura amministrativa e contabile (ed i processi accessori), gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, alla redazione del bilancio d'esercizio sono gestite direttamente dall'Amministrazione di Cascina Verde.

La gestione delle attività di amministrazione del personale, la predisposizione dei prospetti paga, sulla base dei dati di presenza mensile degli addetti forniti dalle diverse strutture, il calcolo ed il versamento di contributi previdenziali, imposte e tasse e premi assicurativi Inail sono stati affidati ad uno Studio professionale esterno di consulenza del lavoro.

Tutti gli adempimenti relativi al pagamento ed all'incasso delle fatture ed sono curati dall'Amministrazione dell'Associazione, previa autorizzazione del Presidente, con procedura di home banking..

### **5.4 Ispezioni**

I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio.

In occasione di ispezioni da parte di Autorità Pubbliche di vigilanza e controllo deve essere garantita, ove possibile, la presenza contemporanea (nonché la firma di eventuali Verbali) di due funzioni interessate in funzione della tipologia di ispezione.

Per le ispezioni di natura amministrativa e fiscale è presente il Responsabile Amministrativo, che viene coadiuvato dal professionista esterno cui è stata affidata la gestione delle attività di natura amministrativo-contabile.

Per le ispezioni in materia di sicurezza e di controllo delle strutture accreditate è presente il Responsabile di Comunità o, in sua assenza, un educatore indicato telefonicamente dal

Presidente o, in alcuni casi il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Responsabile di Comunità (o suo sostituto) viene assistito dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le conclusioni delle visite ispettive e/o i Verbali vengono analizzati e discussi dal Presidente e dal Responsabile di Comunità, che definiscono lo svolgimento delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni del verbale stesso; il Presidente informa il Consiglio Direttivo degli esiti delle visite ispettive.

### **5.5 Selezione del personale**

L'Associazione ha adottato una procedura per la ricerca e la selezione del personale.

L'Amministrazione, attraverso inserzioni, annunci, ecc., attiva una ricerca di nuovo personale, con modalità differenti, a seconda del bisogno del momento.

Le richieste di assunzione giungono presso la segreteria della comunità attraverso un curriculum, inviato per posta o per mail dagli/dalle aspiranti al posto di lavoro.

L'Amministrazione analizza i curriculum-vitae per identificare la persona, o le persone che meglio rispondono alle necessità comunitarie del momento.

Le persone vengono contattate e invitate presso la comunità per un colloquio tenuto dal Presidente e dalla Vice-Presidente dell'Associazione.

Se la persona risponde ai requisiti necessari richiesti, possiede le necessarie competenze richieste e i titoli appropriati, viene invitata a un secondo colloquio con il responsabile della comunità, che, ha anche il compito di illustrare le modalità operative di svolgimento del lavoro.

Dopo un confronto tra il Presidente, il Vice-Presidente e il responsabile della comunità si contatta la persona che meglio risponde alle richieste per la firma del contratto e gli ultimi accordi sulle modalità e tempi di inizio del lavoro.

### **5.6 Consulenze**

Le consulenze assegnate da Cascina Verde si dividono in due categorie: le prime sono quelle funzionali all'attività operativa delle comunità (psichiatri, ecc.) sono gestite tramite contratti regolari che specificano tipologia, tempi e costi dei singoli interventi preparati dall'amministrazione gestiti con riferimento ad un budget annuale sia amministrativamente che fiscalmente.

Le altre consulenze (sicurezza, sanitarie, manutenzioni, ecc) sono sempre oggetto di contrattualistica firmata dal Presidente e vengono gestite come quelle funzionali.

Tutte le consulenze e gli incarichi professionali, richiesti da Cascina Verde per il conseguimento dei propri scopi sociali, sono conferiti dal Presidente.

La scelta del consulente avviene sulla base di :

- ❖ competenze tecniche,
- ❖ organizzazione e risorse adeguate,
- ❖ budget economico.

Il contenuto del rapporto professionale con il professionista è determinato dal contratto, che deve essere sempre redatto per iscritto, con l'indicazione dei compiti affidati e del compenso pattuito, e che deve essere sottoscritto dal Presidente di Cascina Verde.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali deve essere indicato nella fattura emessa dal professionista, che viene controllata e registrata in contabilità dall'Amministrazione dell'Associazione.

I professionisti che operano presso le strutture compilano un registro presenze che consente un riscontro con le attività svolte.

#### **5.7 Contributi Pubblici**

La decisione di richiedere finanziamenti pubblici è assunta dal Presidente che, con la collaborazione del Vicepresidente, predispone il progetto e la documentazione e sottoscrive l'istanza di richiesta del finanziamento.

Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

La rendicontazione del finanziamento è curata dall'Amministrazione dell'Associazione che raccoglie e classifica le fatture ed i documenti contabili relativi al progetto finanziato. I prospetti di rendicontazione che vengono trasmessi all'ente erogatore sono verificati, approvati e sottoscritti dal Presidente.

#### **6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I **compiti di vigilanza** dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del modello in materia di reati contro Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure aziendali per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- implementazione del sistema informatico interno di ausilio alla diffusione delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico e di soluzione dei dubbi interpretativi eventualmente posti dai destinatari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al Consiglio Direttivo, con cadenza periodica annuale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio Direttivo, cui compete convocare l'Assemblea per i provvedimenti necessari od opportuni.

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

**PARTE SPECIALE B  
REATI SOCIETARI**

**1. La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si delinea, di seguito, una sintetica descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 ter del Decreto Legislativo.

**False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi.

**Fatti di lieve entità (artt. 2621 bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

**False comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2622 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

**Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Il reato consiste in **false attestazioni** od occultamento di informazioni **da parte dei responsabili della revisione**, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella **restituzione dei conferimenti ai soci** o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, **fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale**.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci<sup>1</sup>, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

**Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel **ripartire gli utili** o acconti sugli utili **non effettivamente conseguiti** o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'**acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale** e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

<sup>1</sup> Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p..



**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale** o fusioni con altra società o scissioni, **che cagionino danno ai creditori**. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante **attribuzione di azioni** o quote in misura complessivamente **superiore all'ammontare del capitale sociale**;
- b. **sottoscrizione reciproca di azioni** o quote;
- c. **sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura**, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali** o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni .

**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell' articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.  
Si procede a querela della persona offesa.

**Pene accessorie (art. 2635-ter c.c.)**

La condanna per il reato di cui all' art. 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all' articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all' articolo 2635-bis, secondo comma

**Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

La condotta consiste nell'**impedire od ostacolare**, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo **svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.  
L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si **determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea** (reato di evento), **allo scopo di conseguire**, per se o per gli altri, **un ingiusto profitto** (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei alla Società.

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie precede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri **artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari**, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione delle **comunicazioni** alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di **fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

## **2. Aree di attività a rischio**

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio.

Di seguito sono indicate le aree aziendali nell'ambito delle gestione societaria in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre l'Associazione a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. "Aree a Rischio").

### **a. Predisposizione di bilancio di esercizio**

Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:

- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- Predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- Collaborazione e supporto agli Amministratori nello svolgimento delle funzioni riguardanti la destinazione dell'utile di esercizio.

### **b. Gestione degli adempimenti in materia societaria**

Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:

- la predisposizione di documentazione oggetto di discussione in Assemblea e Consiglio Direttivo;
- la tenuta dei libri sociali;
- la gestione dei rapporti con i funzionari degli enti competenti in materia di adempimenti societari.

### **c. Gestione degli incassi**

Rientrano in tale area i processi relativi alla fatturazione attiva

### **d. Gestione dei pagamenti**

Rientrano in tale area i processi relativi alla fatturazione passiva

#### **e. Gestione delle risorse finanziarie**

Nell'ambito dell'area, a titolo esemplificativo, devono essere inserite le attività relative ai rapporti con le banche e le istituzioni finanziarie relativamente a :

- ❖ operazioni di cassa
- ❖ richiesta di finanziamenti
- ❖ accensione di mutui

### **3. Destinatari della parte speciale**

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, dipendenti, collaboratori esterni, sindaci) dell'Associazione, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge:

- tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e
- adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

### **4. Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* della Legge);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso obbligo** a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

## **5. Principi di comportamento specifici**

### **5.1 Gestione societaria e formazione del bilancio.**

La gestione societaria di Cascina Verde (compresa la tenuta dei libri sociali) e le attività di gestione amministrativo-contabile sono svolte da personale dell'Amministrazione, nel rispetto delle procedure adottate, in collaborazione con uno studio professionale esterno, cui sono stati conferiti alcuni adempimenti, tramite specifico contratto.

In particolare il personale dell'Amministrazione effettua tutte le registrazioni contabili, mentre la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, la verifica della correttezza sul piano fiscale e la compilazione dei libri contabili (inventari, cespiti, iva) sono di competenza del professionista esterno.

Lo studio professionale cura la redazione di situazioni infrannuali e predispone la bozza di bilancio, che viene approvata dal Consiglio Direttivo e, successivamente, presentata per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Il controllo contabile è stato affidato al Collegio dei Revisori che cura anche l'attività di revisione del bilancio.

Nell'ambito del processo di gestione societaria e di formazione del bilancio d'esercizio a tutti i destinatari è fatto **tassativo divieto** di :

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio dei Revisori;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Associazione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

## **5. 2 Pagamenti**

Tutte le attività di natura amministrativa e contabile (ed i processi accessori) e gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, alla redazione del bilancio d'esercizio sono svolte da personale dell'Amministrazione,.

Gli acquisti di beni necessari per il funzionamento della struttura sono effettuati autonomamente dalle singole strutture, che mensilmente trasmettono all'Amministrazione i documenti contabili (documenti di trasporto, fatture e scontrini fiscali) relativi ai beni acquistati; al momento del ricevimento del bene il Responsabile di Comunità verifica la rispondenza fra quanto indicato dal Documento Di Trasporto con la merce consegnata.

Per gli acquisti di attrezzature e per le prestazioni di servizio viene richiesta una offerta al fornitore che, una volta valutata, viene sottoscritta per accettazione dal Presidente o dal Vicepresidente e trasmessa al fornitore stesso.

La registrazione delle fatture dei fornitori è curata dall'Amministrazione ed avviene previo controllo tra le fatture stesse ed i documenti di trasporto (per l'acquisto di beni) ed i contratti/preventivi per le prestazioni di servizio.

Tutti gli adempimenti relativi al pagamento delle fatture sono demandati all'Amministrazione, che li effettua, previa autorizzazione del Presidente.

Per poter procedere mensilmente ai pagamenti l'Amministrazione stampa uno scadenziario delle partite aperte e procede al controllo delle fatture.

I pagamenti nei confronti dei fornitori di beni vengono effettuati previo controllo di rispondenza delle fatture con i documenti di trasporto e con le condizioni previste dagli ordini/contratti d'acquisto, svolto dall'Amministrazione.

Nei confronti dei professionisti/consulenti il pagamento avviene previa verifica della fattura con i contratti sottoscritti e con i registri presenza (per i professionisti operanti presso le strutture).

I pagamenti sono effettuati tramite bonifico bancario, con procedura di home banking, dal Responsabile dell'Amministrazione che dispone di password per l'accesso al sistema; il Presidente sottoscrive il riepilogo cartaceo dei pagamenti che viene trasmesso via fax alla banca.

La gestione delle attività di amministrazione del personale, la predisposizione dei prospetti paga, sulla base dei dati di presenza mensile degli addetti forniti dalle diverse strutture, il calcolo di contributi previdenziali, imposte e tasse e premi assicurativi Inail sono stati affidati ad uno Studio professionale esterno di consulenza del lavoro.

Il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti viene effettuato a mezzo bonifico bancario, in applicazione dei prospetti paga elaborati dallo Studio, a cura del Responsabile dell'Amministrazione; analogamente il versamento di contributi previdenziali, imposte e tasse e premi assicurativi Inail avviene tramite bonifico bancario, sulla base degli F24 predisposti dallo studio di consulenza.

Presso le Comunità appartamento è presente una cassa contanti, alimentata con appositi contributi settimanali, con la quale vengono effettuati pagamenti di piccola entità per gli approvvigionamenti, che comunque non eccedono mai i limiti previsti dalla normativa in materia di utilizzo del contante; i fondi di cassa vengono utilizzati per il pagamento di spese amministrative e postali e per approvvigionamenti di lieve entità economica, che sono documentati da idoneo giustificativo contabile; i pagamenti in contanti non devono eccedere mai i limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Coordinatore di struttura trasmette mensilmente all'Amministrazione un report delle spese di cassa, allegando i giustificativi di spesa.

Tutti i pagamenti in contanti vengono registrati in contabilità dall'Amministrazione.

I rimborsi spese al personale volontario per spese di trasporto vengono erogati in contanti, in base alle distanze percorse.

I rimborsi spese al personale dipendente sono erogati in busta paga, con l'eccezione delle spese di vitto, che vengono rimborsate in contanti, presso la cassa aziendale, previa presentazione del documento contabile rilasciato dall'esercizio commerciale (scontrino o, in casi limitati, fattura).

I destinatari che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, controlli incrociati, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

### **5.3 Incassi**

Cascina Verde ha adottato specifiche procedure che definiscono le modalità di accesso dei pazienti alle strutture e di gestione del loro percorso riabilitativo.

La gestione dei processi di incasso è affidata a personale all'Amministrazione dell'Associazione, nel rispetto delle procedure adottate.

Le modalità e l'entità delle fatturazioni nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali sono definite, per ciascuna struttura, dai contratti sottoscritti e sono basate sulle giornate di presenza dei pazienti e sui parametri tariffari delle diverse tipologie di diagnosi con cui i pazienti stessi sono stati ammessi.

L'Associazione, nell'ambito delle specificità connesse alle diverse strutture, emette mensilmente fatture al fine del pagamento degli acconti, da parte delle Aziende Sanitarie, ed emette, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti.

La predisposizione delle fatture è curata dall'Amministrazione di Cascina Verde ed è autorizzata dal Presidente.

La fattura viene registrata in contabilità, al momento della sua generazione dall'Amministrazione.

Per quanto concerne la fatturazione dei pazienti inviati da ASL di altre regioni, ospiti delle Comunità di Cascina Verde, i rapporti economici fra la struttura ed il paziente sono determinati dal contratto che viene sottoscritto al momento dell'ingresso.

I coordinatori di ogni singola struttura, a fine mese, trasmettono i dati relativi alle presenze degli ospiti.

Su tale base, tenendo in considerazione le specificità e le tariffe previste dal contratto, l'Amministrazione procede all'emissione delle singole fatture.

Tutti gli incassi, relativi alla fatturazione nei confronti di Enti Pubblici, avvengono tramite bonifico bancario.

Nessun incasso avviene in contanti.

L'Associazione svolge attività di vendita dei prodotti delle attività realizzate presso le strutture; il corrispettivo viene incassato in contanti, sempre in misura inferiore ai limiti di legge, e viene rilasciato specifico scontrino fiscale; il contante viene versato in conto corrente e l'operazione viene subito registrata in contabilità da parte dell'Amministrazione.

Per le attività di fundraising gli incassi sono acquisiti a mezzo assegni o, in alcuni casi, a mezzo contante; le somme ricevute vengono versate in conto corrente e l'operazione viene subito registrata in contabilità da parte dell'Amministrazione.

Tutte le donazioni sono individuabili attraverso la contabilità analitica.

Ai soggetti che hanno erogato il contributo viene rilasciata apposita dichiarazione utilizzabile e fini fiscali

I destinatari che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (registrazione fatture, verifica incassi, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

#### **5.4 Gestione dell'attività finanziaria**

L'apertura dei conti correnti bancari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente.

La gestione ordinaria della attività finanziarie (modifica condizioni, movimenti di c/c, utilizzo affidamenti) è demandata al Presidente ed al Vicepresidente, sulla base di specifiche deleghe conferite dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni ordinarie (pagamenti, verifica incassi) e la riconciliazione ed il controllo delle situazioni dei conti correnti è affidata a personale dell'Amministrazione di Cascina Verde, con procedura di home banking; il Presidente effettua controlli relativi al pagamento delle fatture dei professionisti.

L'attività relativa ad investimenti di liquidità disponibile è curata direttamente dal Presidente

#### **6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I **compiti di vigilanza** dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- a. con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:
  - monitoraggio sull'efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione di reati di false comunicazioni sociali;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte dell'organo di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dall'Associazione ;
- b. con riferimento alle altre attività a rischio:
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
  - in particolare, verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
  - monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica annuale, al Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio Direttivo, cui compete convocare l'Assemblea per i provvedimenti necessari od opportuni.



**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

**PARTE SPECIALE C  
SICUREZZA DEL LAVORO**

Scopo della presente Parte Speciale è definire le attività che attuano, all'interno dell'Associazione, la prevenzione dei reati di seguito indicati.

**1. La tipologia dei reati relativi alla sicurezza del lavoro (art. 25 septies del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte, si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 septies del Decreto Legislativo.

**Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

Per quanto riguarda tale tipologia di reato l' art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 (co. 1 e 2) prevede :

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omessa o incompleta valutazione dei rischi), si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

**Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale)**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Per quanto riguarda tale tipologia di reato l' art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 (co. 3) prevede :

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.  
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi*

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Occorre inoltre rilevare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

## **2. Aree di attività a rischio**

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche

L'analisi dei processi aziendali dell'Associazione consente di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

1. *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
2. *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
3. *Sistema di deleghe di funzioni*: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
4. *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

5. *Attività di informazione*: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
6. *Attività di formazione*: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli
7. *Attività di monitoraggio*: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.
8. *Rapporti con i soggetti pubblici* : in occasione di verifiche o ispezioni

### **3. Riferimenti normativi**

I principali riferimenti normativi per la definizione del sistema di gestione per la sicurezza e la salute sono:

- Norme relative alla sicurezza e salute
- Tutta la legislazione nazionale attinente la sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008, testo unico sulla sicurezza
- Regolamentazione dei rapporti e dei principali ambiti di intervento dell'attività di Cascina Verde:
  - **Statuto Sociale**
  - **Documento di Valutazione dei Rischi**
  - **Codice Etico**
- Ogni altra vigente disposizione di legge, accordo nazionale, di categoria e aziendale in materia di sicurezza e igiene del lavoro, applicate nella loro forma valida, considerando quindi eventuali integrazioni o modifiche.

### **4. Destinatari della Parte speciale**

Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione.

Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.Lgs 81/2008, nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

### **5. Valutazione dei rischi**

Le attività di valutazione dei rischi e di elaborazione del "Documento di Valutazione dei Rischi " sono state effettuate dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 81/08, in collaborazione con il medico competente.

La valutazione e il relativo documento sono rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

#### **6. Responsabilità in materia di sicurezza**

Il Consiglio Direttivo ha assegnato i ruoli, i compiti e le responsabilità relativi alla Sicurezza :

##### ***Datore di Lavoro:***

Il Presidente assume il ruolo di Datore di lavoro (DDL).

Il Presidente è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela e deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dall'art. 16 del Dlgs 81/2008.

In particolare, all'esito della valutazione, il Presidente elabora un documento contenente:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 16 e 18 del Dlgs 81/2008, il Datore di lavoro deve inoltre:

- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
- nominare il Medico Competente e consultare lo stesso per l'effettuazione della valutazione dei rischi
- designare i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
- comunicare all'INAIL i nominativi degli RLS
- comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro
- indire una volta all'anno la Riunione Periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione

##### ***Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP***

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del Dlgs 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del Dlgs 81/2008
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del Dlgs 81/2008.

**Addetti al servizio di Prevenzione Incendi, Pronto Soccorso**

Gli addetti vengono incaricati dal Datore di lavoro, su proposta del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Gli addetti vengono formati adeguatamente e sono dotati dei mezzi necessari allo svolgimento della loro mansione.

Tra i principali compiti attribuiti ai componenti del servizio si possono comprendere:

- a) contribuire alla sensibilizzazione ed informazione dei colleghi di lavoro
- b) eseguire il proprio lavoro nel rispetto delle disposizioni di esercizio, in particolare per quanto attiene quelle riguardanti la prevenzione incendi (costituendo esempio e stimolo per gli altri).
- c) per quanto riguarda la prevenzione incendi, controllare siano mantenute agibili le vie di esodo, verificare l'adeguato stoccaggio di eventuali prodotti infiammabili, ecc.
- d) fare assistenza antincendio durante eventuali operazioni a rischio (esempio travaso di liquidi infiammabili), soprattutto durante eventuali lavori di manutenzione effettuati da ditte esterne.
- e) provvedere alla manutenzione e controllo a vista delle attrezzature antincendio.
- f) provvedere ad un controllo assiduo della dotazione della cassetta di Pronto Soccorso e mantenerla rifornita.

Per quanto riguarda le figure del **Medico competente** e del **Rappresentante dei Lavoratori** si fa riferimento a quanto previsto per legge.

**Tutte le nomine sono state formalizzate con comunicazione sottoscritta dagli interessati.**

**7. Formazione e competenza**

L'Associazione ha individuato e reso disponibili all'interno della propria organizzazione tutte le risorse, intese come risorse umane, finanziarie, tecnologiche, necessarie per attuare, mantenere attivo e migliorare in modo continuativo il proprio sistema di gestione della sicurezza del lavoro.

Il piano annuale di formazione individua le esigenze di formazione in materia di sicurezza.

Di tutti gli interventi formativi svolti viene conservata adeguata registrazione.

**8. Controlli e verifiche**

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esegue, sulla base di un piano annuale, *audit* e controlli per verificare l'applicazione e l'efficacia delle norme e delle prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione.

**9. Riunione periodica di sicurezza**

La riunione periodica di prevenzione prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 viene convocata annualmente, con convocazione scritta su cui è riportato l'ordine del giorno ovvero l'elenco degli argomenti che saranno trattati.

Saranno sempre trattati:

- l'esame del documento di valutazione dei rischi;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e protezione della loro salute
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

I soggetti convocati sono:

- il datore di lavoro;
- il RSPP;
- il medico competente;
- il RLS

La riunione è indetta anche in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio per i lavoratori, compresi i casi di introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulle condizioni di sicurezza.

Il RSPP funge da segretario della riunione e redige il verbale, che tiene a disposizione dei partecipanti.

#### **10. Preparazione alle emergenze e risposta**

In applicazione dell'art. 43 del D. Lgs. 81/08 l'Associazione ha definito le procedure da mettere in atto per fronteggiare situazioni di emergenza, compresi i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza ed ha provveduto alla designazione dei rispettivi addetti

L'Associazione ha individuato i possibili rischi e le possibili situazioni di emergenza connesse con le proprie attività, allo scopo di prevenire e mitigare gli effetti di eventi accidentali conseguenti a condizioni operative anomale che possano causare incidenti, infortuni o impatti sull'ambiente.

Nel Piano di Gestione delle Emergenze redatto in conformità alla legislazione vigente, è descritta l'organizzazione e le modalità di gestione delle emergenze, comprese incendio e primo soccorso.

#### **11. Gestione dei DPI**

La corretta gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in azienda è un elemento fondamentale nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

Essi si rendono necessari qualora adottando tutte le misure tecniche di prevenzione e dispositivi di protezione collettiva, permangono dei rischi residui.

L'Associazione, a fronte di rischi specifici, mette a disposizione dei propri lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuali appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate.

L'individuazione dei DPI è determinata dal Documento di Valutazione dei Rischi, attraverso una analisi specifica per ogni mansione, in funzione dei rischi cui gli addetti sono esposti.

La consegna dei DPI avviene tramite schede e l'avvenuta consegna viene sottoscritta per ricevuta dai riceventi.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a fronte di rischi specifici delle attività, integra la dotazione di base assegnando ai lavoratori interessati ulteriori D.P.I. ad uso individuale.

#### **12. Sorveglianza sanitaria**

L'Associazione adotta programmi e metodologie di lavoro per garantire che tutti i lavoratori esposti a rischi specifici siano sottoposti ad una adeguata sorveglianza sanitaria.

Il Documento di Valutazione dei Rischi determina, per ciascuna mansione operante nelle strutture la tipologia e la periodicità degli accertamenti sanitari, in riferimento a :

- o visite mediche periodiche
- o visite mediche straordinarie
- o visite preventive per nuove assunzioni

Il Medico Competente, concretizzando quanto esposto nel DVR, programma le visite mediche periodiche e, se necessario, l'organizzazione degli esami di laboratorio.

#### **13. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati in materia di sicurezza sono relative al controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 :

- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;

- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado



**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

## **PARTE SPECIALE D**

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO,  
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA'  
DI PROVENIENZA ILLECITA**

**1. La tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione (art. 25 octies del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "D", si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 octies del Decreto Legislativo.

**Ricettazione (art. 648 Codice Penale)**

*1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

*2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Quanto all'elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:

a) **delitto presupposto**: il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non, quindi, in una semplice contravvenzione), al quale, il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo.

Nei casi dubbi, secondo la miglior dottrina, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio cronologico, tale per cui la condotta e' considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione del medesimo, mentre costituisce ricettazione se posta in essere dopo tale momento.

Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non e' necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

b) **soggetto attivo**: soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe al reato presupposto.

c) **condotta del reato**: il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi.

Più precisamente:

- acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre secondo altri autori e per la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente;
- ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa;
- occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;
- intromissione consiste in un'attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare;

- denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto secondo alcuni autori, sono da intendersi per tali non solo il frutto del precedente delitto (c.d. corpo del reato), ma ogni altra cosa che servi o fu destinata a commettere il delitto precedente.

Altra parte della dottrina ritiene, invece, che tali siano soltanto le cose ottenute attraverso il reato presupposto, ciò allo scopo di non confondere le cose "provenienti" con quelle "attinenti" al reato.

Il delitto e' consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. E' configurabile il tentativo.

L'elemento soggettivo del reato e' costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma e' necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non ti tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale.

Molto discusso e' poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale. Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il reato.

#### **Riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico.

Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso).

Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto de quo anche quando l'autore del delitto presupposto non e' imputabile o non e' punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie e' applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero.

L'elemento soggettivo richiesto e' il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate.

Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto.

E' prevista una circostanza aggravante speciale per chi commette il delitto nell'esercizio di un'attività professionale.

Viceversa, la pena e' diminuita in caso di provenienza del denaro, di beni o di altre utilità da un delitto che prevede la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Codice Penale)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito.

La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli.

Come per riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto e' il dolo generico.

E' riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Viene, altresì, richiamata l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. se il fatto e' di particolare tenuità.

**Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 Codice Penale)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991 n. 203 e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Il Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.  
I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:
  - 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
    - banche;
    - poste italiane;
    - società di intermediazione mobiliare (SIM);
    - società di gestione del risparmio (SGR);
    - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
  - 2) I professionisti, tra i quali si indicano:
    - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
    - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
  - 3) I revisori contabili.
  - 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
    - recupero di crediti per conto terzi;
    - trasporto di denaro contante;
    - gestione di case da gioco;

- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, l'Associazione non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, i Destinatari, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei reati di riciclaggio. L'art. 25 octies del Decreto 231 può pertanto, in linea teorica, applicarsi a Cascina Verde.

## **2. Aree di attività a rischio**

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk assessment*, preliminare alla definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale dell'Associazione, delle aree considerate potenzialmente "a rischio reato" ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di illecita provenienza.

Nell'ambito di ciascuna area a "rischio reato" sono state, inoltre, individuate le relative attività c.d. "sensibili" ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della loro natura. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente potrebbero commettere i reati sopra indicati. E' opportuno, inoltre, ricordare la possibilità che anche altri ruoli e/o funzioni aziendali possano risultare coinvolti, a titolo di concorso nel reato ex art. 110 c.p.

Sono stati individuati altresì in via esemplificativa i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle "aree a rischio reato".

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

- **Area a rischio n. 1**

### **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

#### **- Attività "sensibili" e reati astrattamente ipotizzabili**

**a) Selezione dei fornitori;**

- 1) Ricettazione (Art. 648 c.p.)
- 2) Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
- 3) Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

**b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti;**

- 1) Ricettazione (Art. 648 c.p.)
- 2) Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
- 3) Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

**c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati;**

- 1) Ricettazione (Art. 648 c.p.)
- 2) Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
- 3) Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

**d) Emissione degli ordini di acquisto;**

- 1) Ricettazione (Art. 648 c.p.)

- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

• **Area a rischio 2**

**PAGAMENTI ED INCASSI**

- Attività "*sensibili*" e reati astrattamente ipotizzabili

- a) **Gestione degli incassi e dei pagamenti (compresi pagamenti correlati al personale) ;**
  - 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
  - 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
  - 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*
- b) **Verifica della regolarità dei pagamenti ( coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni);**
  - 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
  - 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
  - 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*
- c) **Liquidazione delle fatture;**
  - 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
  - 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
  - 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*
- d) **Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;**
  - 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
  - 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
  - 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

• **Area a rischio 3**

**GESTIONE FATTURAZIONE**

- Attività "*sensibili*" e reati astrattamente ipotizzabili

- a) **Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito ;**
  - 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
  - 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
  - 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

- b) Controlli sulla regolarità delle fatture;**
- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
  - 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
  - 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

### **3. Destinatari della parte speciale**

Destinatari della presente Parte Speciale "D" sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, dipendenti, "soggetti apicali" dell'Associazione, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

### **4. Principi generali di comportamento**

I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dall'Associazione.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/01;
- di porre in essere qualunque comportamento, che pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- Nell'ambito dei rapporti con i consulenti, fornitori, partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali deve essere rispettato il principio di correttezza, trasparenza e buona fede;
- Gli incarichi eventuali conferiti ad aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economici/finanziari dell'Associazione devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- È necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine ed il soggetto che incassa le relative somme;
- Devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati per la selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che l'Associazione intende acquisire e siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- Deve essere assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che consente lo svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree classificate "a rischio reato";
- Coloro che svolgono una attività di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.



Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'Organo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

Come misure ulteriori, va tenuto in conto che l'art. 49 del D.Lgs. 231/07 prescrive che:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 1.000,00 (IVA compresa) potrà essere eseguito esclusivamente tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- i moduli di assegni bancari e postali dovranno essere rilasciati con la clausola di non trasferibilità; solo su richiesta del cliente potranno essere rilasciati assegni in forma libera da usarsi per pagamenti per somme inferiori a detta soglia, ma sarà sempre dovuta l'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno
- il divieto (art. 50, D. Lgs. 231/07) di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.

## **5. Protocolli specifici**

### **5.1 Trasparenza delle registrazioni contabili**

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Ciascun componente degli organi sociali o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

È compito di tutti i Destinatari far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I Destinatari che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al Consiglio Direttivo.

### **5.2 Fatturazione attiva e passiva**

Gli adempimenti relativi al pagamento ed all'incasso delle fatture sono demandati all'Amministrazione, che li effettua con procedura di home banking, previa autorizzazione del Presidente.

I pagamenti nei confronti dei fornitori vengono effettuati previo controllo di rispondenza delle fatture con i documenti di trasporto e con le condizioni previste dagli ordini/contratti d'acquisto.

Verificata la copertura finanziaria l'Amministrazione predispone ogni mese lo scadenziario dei pagamenti previsti per fine mese e lo sottopone al Presidente per ottenere le debite autorizzazioni.

La gestione dei processi di incasso è affidata a personale all'Amministrazione dell'Associazione, nel rispetto delle procedure adottate.

Le modalità e l'entità delle fatturazioni nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali sono definite, per ciascuna struttura, dai contratti sottoscritti e sono basate sulle giornate di presenza dei pazienti e sui parametri tariffari delle diverse tipologie di diagnosi con cui i pazienti stessi sono stati ammessi. Tutte le registrazioni contabili sono eseguite dall'Amministrazione dell'Associazione, che cura anche la predisposizione della bozza del bilancio d'esercizio.

### **5.3 Gestione finanziaria**

La gestione finanziaria viene esercitata nell'ambito dei poteri conferiti dallo Statuto e dalle deleghe dal Presidente e dal Vicepresidente.

La gestione delle condizioni bancarie viene negoziata dal Presidente.

Per le operazioni svolte con la procedura di home banking deve essere conservato specifico supporto informatico.

I pagamenti avvengono esclusivamente a seguito di emissione, da parte del fornitore, di specifica fattura e non viene effettuato alcun prelevamento dai conti correnti per pagamenti anticipati.

La riconciliazione ed il controllo delle situazioni dei conti correnti è affidata a personale dell'Amministrazione di Cascina Verde, con procedura di home banking.

### **6. Compiti dell'organismo di vigilanza**

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organo di Vigilanza, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, previsti dal Decreto 231/01;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi finanziari aziendali, con riferimento sia ai pagamenti da/verso i terzi sia a quello da/verso le imprese socie;
- vigilare sulla effettiva attuazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dalle analisi eseguite e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore ( in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i pagamenti, al rispetto dell'esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di beni/servizi ecc. ) proponendo modifiche ove ritenute opportune;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli eventuali investimenti, effettuata dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati Societari, qualora inerenti le medesime attività "sensibili" o "strumentali" rilevanti ai fini della prevenzione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p.; comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dall'Associazione ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del modello stesso.

L'Organo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in relazione ai reati di cui all'art. 25 *octies*, al Consiglio Direttivo, secondo i termini indicati nei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

**PARTE SPECIALE E  
REATI INFORMATICI**

### 1. La tipologia dei reati informatici

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli del Decreto Legislativo di seguito specificati

#### Art. 24 bis comma 1 D.Lgs. 231/2001

##### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "*ius excludendi alios*", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "*ius excludendi*" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati".

Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione".

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato*

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617quater c.p..*

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)**

*Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare

detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 della legge n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635-bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.).

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*  
*Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da due a sette anni.*

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)**

*Se il fatto di cui all'art. 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*  
*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*  
*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*  
Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico": si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

**Art. 24 bis comma 2 D.Lgs. 231/2001**

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*  
*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater*

**Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)**

*Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*  
Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 2 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Da un punto di vista tecnico, gli artt. 615quater e 615quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615ter, 635bis, 635ter e 635quater: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun

danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

**Art. 24 bis comma 3 D.Lgs. 231/2001**

**Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.*

Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

**Art. 24 D.Lgs. 231/2001**

**Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)**

*Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005 e suc. Mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 25.000 Euro.*

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 3 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopradescritti (veri e propri reati informatici), sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

**2. Aree di attività a rischio**

Le aree di attività a rischio rispetto ai reati di natura informatica si riferiscono a :

- tutte le attività riguardanti la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono e/o utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- tutte le attività rivolte alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutti gli interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico attuati per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informativo;
- tutte le attività che richiedono l'utilizzo di sistemi informativi e che attuano il trattamento di dati del patrimonio informativo.

**3. Destinatari della parte speciale**

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, ed in particolare ai comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti dell'Associazione, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

#### **4. Principi generali di comportamento**

I responsabili delle funzioni e dei servizi e tutti gli operatori coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottati dall'Associazione.

A tutti i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare tutte le postazioni di lavoro al PC sono protette dallo username e dalla password di accesso.

#### **5. Protocolli specifici**

L'Associazione ha redatto il Documento Programmatico per la Sicurezza per la gestione di tutti i dati, con particolare riferimento alle cartelle cliniche, sia attraverso supporti cartacei, sia attraverso supporti informatici.

Le cartelle cliniche sono gestite in maniera integrata sul sito dell'ASL di competenza, mentre i fascicoli cartacei non sono contraddistinti in modo nominativo, ma attraverso l'utilizzo di un codice.

Tutti i Destinatari devono attenersi rigorosamente alle seguenti prescrizioni di comportamento per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti informatici :

- ❖ Il rispetto delle indicazioni del sistema di autenticazione informatica, che ha il fine di accertare l'identità delle persone, affinché ad ogni strumento elettronico possa accedere solo chi è autorizzato,
- ❖ L'elaborazione in modo appropriato della password, e la conservazione della segretezza sulla stessa, nonché sulle altre componenti riservate della credenziale di autenticazione (username), attribuite dall'amministratore di sistema
- ❖ Il divieto di installare sulla strumentazione in uso, hardware fisso o rimovibile (ad esempio modem) o software qualora ciò non risulti espressamente richiesto ed autorizzato dall'Associazione o dalle proprie mansioni lavorative
- ❖ L'obbligo di conservare, custodire e controllare i supporti informatici rimovibili contenenti dati, informazioni, notizie o immagini di attinenza aziendale, affinché nessun soggetto terzo ne prenda visione o possesso ed il divieto di salvare sul proprio PC qualsiasi file estraneo all'attività lavorativa o non espressamente autorizzato, nemmeno in via transitoria
- ❖ L'utilizzo di Internet è ammesso ed autorizzato solo attraverso la rete di trasmissione dati aziendale.

In generale, non è consentito:

- accedere a siti non compatibili con l'attività lavorativa
  - partecipare a chat e forum
  - registrarsi e/o intrattenersi su blog, social network e simili
  - sottoscrivere abbonamenti, offerte e promozioni commerciali
  - rispondere ad inserzioni pubblicitarie e sondaggi, partecipare ad aste on-line, acquistare per sé programmi e licenze, prodotti o servizi, effettuare transazioni finanziarie personali di qualsiasi tipo.
- ❖ Per quanto riguarda l'utilizzo della posta elettronica essa deve essere utilizzata esclusivamente per finalità legate alla attività di lavoro.



Sono vietati i messaggi di contenuto oltraggioso e discriminatorio, idonei a integrare violazioni di sicurezza, a diffondere e/o comunicare senza autorizzazione informazioni a terzi, per compiere o consentire attività di spamming o altri illeciti.

Non è consentito comunicare a terzi dati o informazioni inerenti il personale o l'Associazione, se ciò non rientra nelle ordinarie mansioni affidate, salvo formale autorizzazione.

Le comunicazioni private non sono consentite.

- ❖ E' assolutamente vietato qualsiasi tentativo di connettersi abusivamente e/o di danneggiare sistemi informatici di autorità pubbliche, imprese concorrenti e di qualsiasi soggetto economico e sociale con cui l'Associazione possa intrattenere rapporti.

#### **6. Compiti dell'organismo di vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello. I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

Per il perseguimento di tale scopo, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

In merito ai controlli svolti, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

**PARTE SPECIALE F  
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE**

**1. La tipologia dei reati in materia di diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)**

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale "F", si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-novies del Decreto,.

**art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;**  
**art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;**

*Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*
- e) (soppresso)*
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

*1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.*

Il primo delitto, introdotto dalla legge n. 43 del 2005, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nell'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

**art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;**  
**art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati**

*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 489 del 1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela invece le banche dati.

Il primo comma colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. E' prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

**art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;**

*1. E punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*

*f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

La norma è rivolta alla tutela di una ampia serie di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

**art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;**

*1. La pena di cui all'articolo 171 -ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca entificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore.

Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

**art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione ditale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

## **2. Aree di attività a rischio**

Le aree di attività a rischio, rispetto ai reati commessi in violazione del diritto d'autore, sono riconducibili a :

- ❖ attività di installazione e di utilizzo di software proprietario
- ❖ organizzazione di eventi

## **3. Destinatari della parte speciale**

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo ed in particolare ai comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti dell'Associazione, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

## **4. Principi generali di comportamento**

Tutti gli operatori coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dall'Associazione.

A tutti i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

L'Associazione adotta alcune norme di comportamento per la prevenzione dei suddetti reati :

- a) è espressamente previsto il divieto di installare programmi informatici che non siano ufficialmente forniti dall'Associazione

L'acquisto di sistemi informatici viene effettuato nel rispetto delle procedure adottate in materia dall'Associazione.

E', pertanto, tassativamente vietato installare sulla strumentazione in uso, hardware fisso o rimovibile (ad esempio modem) o software di qualsiasi natura, qualora ciò non risulti espressamente richiesto ed autorizzato dall'Associazione o dalle proprie mansioni lavorative.

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

- Per quanto riguarda l'organizzazione di eventi che possano comportare il rispetto di norme in materia di diritto d'autore, il Presidente sottoscrive la denuncia che viene inoltrata alla SIAE; l'Associazione, in qualità di Onlus non è tenuta al versamento dell'imposta di spettacolo, mentre i diritti vengono calcolati, in base agli spettatori partecipanti, dall'Amministrazione e, da quest'ultima, previa autorizzazione del Presidente, versati alla SIAE.

#### **5. Compiti dell'organismo di vigilanza**

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

Per il perseguimento di tale scopo, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

In merito ai controlli svolti, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.



**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

**PARTE SPECIALE G  
REATI AMBIENTALI**

#### **Premessa**

I reati ambientali sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa, previsti dal D. Lgs. 231/2001, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “ Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”; il provvedimento è entrato in vigore il 16 agosto 2011. Tale introduzione – peraltro già prefigurata nella legge-delega n. 300 del 2000 - per la prima volta, responsabilizza l'ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e si prevedono a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.

Le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi avevano entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepimento della direttiva, il legislatore delegato, per individuare le ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche per la commissione di illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte ex novo (di cui agli artt. 727-bis e 733-bis Codice Penale), ritenute corrispondenti alle indicazioni della normativa sovranazionale, cui la legge delega aveva rinviato.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del d.lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è rappresentato dal reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”) un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che comprende le fattispecie di seguito esposte.

#### **1. La tipologia dei reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli delle norme di legge di seguito specificati.

##### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:  
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

##### **Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:  
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.  
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.  
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.  
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.  
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:  
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

**Art. 727-bis Codice Penale**

**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta\* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo*

*stato di conservazione della specie.*

\* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

#### **Art. 733-bis Codice Penale**

##### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto\* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

\* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

#### **Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152**

##### **Sanzioni penali**

###### **Comma 2**

*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli **scarichi di acque reflue industriali** contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

###### **Comma 3**

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno **scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*  
*Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno **scarico di acque reflue industriali**, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di **scarico sul suolo**, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro*

###### **Comma 11**

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

Comma 13

*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

**Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152**

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

Comma 1

*Chiunque effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti** in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:*

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

Comma 3

*Chiunque **realizza o gestisce una discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo **smaltimento di rifiuti pericolosi**. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Comma 5

*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua **attività non consentite di miscelazione di rifiuti**, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

Comma 6, primo periodo

*Chiunque effettua il **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

**Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152**

**Bonifica dei siti**

Comma 1

*Chiunque cagiona l'**inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se **non provvede alla bonifica** in conformità al progetto approvato dall'autorità competente*

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

*nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

Comma 2

*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'**inquinamento** è provocato **da sostanze pericolose**.*

**Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152**

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

Comma 4, secondo periodo

*Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, **fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti** e a chi fa uso di un **certificato falso durante il trasporto**.*

**Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152**

**Traffico illecito di rifiuti**

Comma 1

*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente **traffico illecito** ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

**Art. 260 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152**

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Comma 1

*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, **cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti** è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2

*Se si tratta di **rifiuti ad alta radioattività** si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

**Art. 260-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152**

**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Comma 6

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

Comma 7, secondo e terzo periodo

*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di **trasporto di rifiuti pericolosi**. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un **certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni** sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

Comma 8

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una **copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata** è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

**D.Lgs 152/06, art. 279 - Sanzioni**

Comma 5

*Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il **superamento dei valori limite di emissione** determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

**Art. 1 Legge 3 febbraio 1992 n. 150**

Comma 1

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli **esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento** medesimo e successive modificazioni:*

*a) **importa, esporta o riesporta** esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e*

modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Comma 2

In caso di **recidiva**, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

## **Art. 2 Legge 3 febbraio 1992 n. 150**

Commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli **esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento** medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della



stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

#### **Art. 6 Legge 3 febbraio 1992 n. 150**

Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

#### **Art. 3-bis Legge 3 febbraio 1992 n. 150**

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

#### **Art. 3 Legge 28 dicembre 1993 n° 549**

##### **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

#### **Art. 8 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202**

##### **Inquinamento doloso**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a

*tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

**Art. 9 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202**

**Inquinamento colposo**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

**2. Aree di attività a rischio**

Le aree di attività a rischio rispetto ai reati ambientali si riferiscono a :

- acqua (approvvigionamento e reflui)
- rifiuti
- edilizia
- consumi energetici

**3. Destinatari della parte speciale**

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nelle attività di smaltimento dei rifiuti, ed in particolare ai comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti dell'Associazione, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

**4. Principi generali di comportamento**

L'Associazione è attivamente e pienamente impegnato a rispettare tutte le disposizioni legislative in materia ambientale che possano interessare i propri ambienti produttivi e le attività e servizi in esso svolti.

L'obiettivo della sostenibilità viene perseguito attraverso la piena conformità alla legislazione in materia ambientale e di salute e sicurezza e l'adozione di apposite politiche e piani operativi finalizzati al perseguimento del miglioramento continuo e la realizzazione di azioni di monitoraggio dei risultati conseguiti.

Tutti gli operatori coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dall'Associazione.

A tutti i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Pineta è attivamente e pienamente impegnata a rispettare tutte le disposizioni legislative in materia ambientale che possano interessare le proprie sedi e le attività e servizi in esso svolti.

**5. Gestione dei rifiuti**

L'Associazione adotta metodologie per la gestione dei rifiuti, finalizzate a garantire la conformità alla legislazione applicabile ed a ridurre al minimo gli impatti ambientali generati dai rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti durante le proprie attività operative e gestionali, per quanto riguarda le modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti e di prevenzione di rischi di commistione che ne potrebbero derivare.

Le attività svolte dall'Associazione comportano la produzione di alcune tipologie di rifiuti, per il cui smaltimento vengono adottate specifiche metodologie :

- a. Rifiuti sanitari – si tratta di farmaci scaduti ed, in rari casi, di siringhe usate, che vengono stoccati in contenitori a norma e sigillati; il trasporto e lo smaltimento sono affidati ad una impresa specializzata, di cui Cascina Verde ha verificato il possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. All'atto del ritiro viene compilato il registro di carico ed il formulario previsto dalla normativa vigente.
- b. Fitofarmaci – sono i prodotti utilizzati per l'attività agricola di alcune comunità; vengono stoccati in contenitori a norma e sigillati; il trasporto e lo smaltimento sono affidati ad una impresa specializzata, di cui Cascina Verde ha verificato il possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. All'atto del ritiro viene compilato il registro di carico ed il formulario previsto dalla normativa vigente.
- c. Rifiuti urbani – vengono stoccati in contenitori interni e conferiti alla locale Azienda di Servizi Pubblici, a scadenza periodica.
- d. Oli esausti – vengono stoccati in appositi contenitori e conferiti direttamente in discarica autorizzata. All'atto della consegna viene compilato il registro di carico ed il formulario previsto dalla normativa vigente.
- e. Acque reflue – vengono riversate nella rete fognaria pubblica o, nel caso della Comunità di Via Olgettina, nella fossa biologica a dispersione

Durante le fasi di stoccaggio, l'Associazione non svolge alcuna attività di trattamento rifiuti.

Tutti i Destinatari devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni sopra riportate.

#### **6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

#### **In particolare, l'OdV deve:**

- compiere verifiche periodiche sul rispetto delle prescrizioni interne in materia di gestione dei rifiuti;
- effettuare un monitoraggio sull'efficacia delle prescrizioni a prevenire la commissione dei reati di natura ambientale;
- svolgere un esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

**PARTE SPECIALE H**  
**REATI TRIBUTARI**

### **1. La tipologia dei reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale sono indicate, di seguito, le tipologie di reati in essa contemplati, riportati nell'articolo della norma di legge di seguito specificata.

L'art. 25-quinquiesdecies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo

10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

Si tratta, per le fattispecie indicate, di reati comuni, la cui realizzazione non richiede che siano rivestite particolari qualità o funzioni (il legislatore ricorre infatti all'espressione "chiunque" per indicare genericamente il soggetto autore del reato).

Possono pertanto commettere i reati indicati:

- persone fisiche esercenti l'attività d'impresa;
- amministratori o i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali;
- amministratori o i legali rappresentanti, anche di fatto, di enti pubblici o privati;
- qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA.

### **2. Le fattispecie di reato**

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Art. 2.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;  
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si

applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

### **3. Aree di attività a rischio**

In via generale si possono identificare le seguenti aree di rischio:

- approvvigionamento – acquisti/investimenti;
- gestione del sistema tariffario;
- amministrazione – legale – affari societari;
- logistica;
- risorse umane.

In dettaglio, per la macro area sopra riportata, si possono configurare le seguenti aree:

- approvvigionamento – acquisti/investimenti
  - Scelta del fornitore per approvvigionamenti di:
    - beni (di consumo e di investimento, materiali e immateriali);
    - servizi;
    - prestazioni professionali.
    - Verifica della documentazione
    - Stipula del contratto
- Gestione del sistema tariffario
  - fatturazione delle prestazioni
  - rendicontazione;
  - corrispondenza con le ASL
  - fasi di competenza del ciclo attivo.
- amministrazione – legale – affari societari
  - attività di registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili e fiscali;
  - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci, alla società di revisione e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  - tenuta dei libri sociali e fiscali;
  - adempimenti fiscali;
- logistica
  - ricevimento e controllo merci e altri beni;
- risorse umane
  - attività di amministrazione del personale – pagamento retribuzioni;
  - attività di amministrazione del personale – versamento ritenute fiscali.

### **4: Destinatari della Parte speciale**

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nelle attività sopra elencate e dettagliate al punto 3 della presente Parte Speciale.

## 5. Principi generali di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta di Cascina Verde nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Cascina Verde (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;
- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

## 6. Protocolli specifici

La società per ottemperare al rischio reato specifico della presente parte speciale si allinea con quanto stabilito dalle procedure adottate in materia di:

- Gestione del sistema tariffario;
- Approvvigionamenti;
- Processi amministrativo contabili

## 7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.



**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

**PARTE SPECIALE - I  
REATI NON INFLUENTI  
O MARGINALI**

**Premessa**

La presente appendice, redatta e mantenuta aggiornata dall'Organismo di Vigilanza, raccoglie tutti quei reati, introdotti nel Decreto dalla legislazione vigente che, in relazione alla natura organizzativa aziendale, al contesto di mercato di riferimento e alla tipologia di attività svolte, sono ritenuti marginali, ovvero non si ravvedono profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata l'ipotesi di commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati così come contemplati dagli articoli del Decreto

**Art. 25-Bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454 (Alterazione di monete), 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) e 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 (Spendita di monete falsificate) e 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati), secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Inoltre, in caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 c.p., si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (del Decreto), per una durata non superiore ad un anno.

**Art. 25-Quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
  - b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

Preme osservare come, mentre in tutte le ipotesi di reato previste dal Decreto (articoli 24, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quinquies e 25 sexies), il legislatore ha chiaramente specificato quali fattispecie criminose possono coinvolgere l'ente, nel 25 quater si fa solo un rinvio, non sufficientemente tipizzato, a tutti i possibili reati terroristici previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dall'art 2 della Convenzione. Inoltre la cornice edittale delle sanzioni per l'ente viene stabilita non in relazione ai singoli reati, ma in relazione all'entità delle pene in gioco di volta in volta.

#### **Art. 25-Quinquies - Delitti contro la personalità individuale**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti sezione I (Delitti contro la personalità individuale) del capo III (Delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (Delitti contro la persona) del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per i delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
  - b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma (Prostituzione minorile – induzione, favoreggiamento e sfruttamento), 600-ter, primo e secondo comma (Pornografia minorile – produzione e commercio), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 (Pornografia virtuale) e 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma (Prostituzione minorile – abuso), 600-ter, terzo e quarto comma (Pornografia minorile – diffusione), e 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 (Pornografia virtuale), la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

#### **Art. 25-Sexies - Abusi di mercato**

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Per completezza di esposizione, si riportano di seguito i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, così come enunciati dagli articoli 184 e 185 dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 184. - (abuso di informazioni privilegiate).

[...] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

[...]

ART. 185. - (manipolazione del mercato)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizî concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari[...]

**Art. 25-Quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

**Reati transnazionali**

L'art. 10 della Legge n°146 del 2006 amplia l'ambito di operatività del D.lg. 231/2001 introducendo la previsione della responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati ove sussista il carattere di transnazionalità della condotta criminosa secondo la definizione di cui all'art. 3 della suddetta Legge. Per completezza di lettura si riportano di seguito gli articoli 3 e 10 della Legge in questione

Art. 3. Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;

- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

**Art. 10. Responsabilità amministrativa degli enti**

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 (Associazione per delinquere) e 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale, dall'articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 (Favoreggiamento personale) del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
8. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio**

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

**Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

**Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

**Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

**Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

**Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

**Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a

querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

**Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

**Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro od altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

**Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 22 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150mila euro".

Il comma 12-bis del D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è stato, parimenti, inserito, nel testo dell'originario provvedimento legislativo, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e prevede che :

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

Il reato previsto dal comma 12 riguarda il comportamento del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato")

Il 3° comma dell' Art. 603 bis del Codice Penale si riferisce a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

**Art. 25-terdecies - Razzismo e Xenofobia**

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

**Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Formatted: Italian (Italy)

**Associazione  
Cascina Verde Spes Onlus**

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
Parti Speciali  
Rev. 01 - 2020**

[2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a\) , del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».](#)